



Comune di Alassio

Regolamento Entrate

ART.1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali e viene adottato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e non sostituisce i regolamenti di disciplina delle singole entrate da approvarsi non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. In ossequio alla riserva di legge prevista dall'art. 23 della Costituzione, il regolamento non può dettare norme relativamente alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
3. La disciplina regolamentare indica le forme e le modalità di gestione delle entrate comunali nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 08.06.1994 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni e nel D. Lgs. 25.2.1995 n. 77 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART.2 Scopo del regolamento

1. Le disposizioni regolamentari sono finalizzate a garantire l'attuazione dei principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in materia di entrate comunali, anche tributarie, per il buon andamento dell'attività dell'Ente.

ART.3 Tipologie di entrate

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento costituiscono entrate comunali le seguenti categorie: a) tributi comunali; b) entrate patrimoniali (ivi compresi i canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni); c) entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo; d) altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

ART.4 Aliquote, tariffe e prezzi

1. Entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario il Comune determina con apposite deliberazioni aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e minimi tassativamente previsti dalla legge.



Comune di Alassio

Regolamento Entrate

2. Nell'ipotesi in cui la legge non preveda tassativamente l'adozione di apposita deliberazione per ciascun anno, le aliquote, le tariffe e i prezzi stabiliti nell'ultima deliberazione approvata si intendono prorogati.

ART.5 Trattamenti agevolati

1. Le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate nei regolamenti riguardanti le singole entrate.

2. Qualora, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, leggi Statali e/o Regionali stabiliscano agevolazioni, riduzioni o esenzioni applicabili anche in assenza di espressa previsione regolamentare, il trattamento agevolato si intende immediatamente attuabile.

3. Per escludere le agevolazioni, riduzioni o esenzioni di cui ai comma precedenti, i regolamenti dovranno contenere una esplicita disposizione.

ART. 6 Forme di gestione delle entrate

1 La liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle entrate comunali possono essere gestite nelle forme seguenti:

- a) mediante gestione diretta;
- b) con affidamento a terzi anche di una singola fase (liquidazione, accertamento, riscossione);

2. Nell'ipotesi di cui al punto b) del comma 1, l'affidamento può avvenire:

- a) ai concessionari di cui al D.P.R. 28.1.1988 n. 43;
- b) ai soggetti iscritti all' albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 punti a) e b), la gestione viene affidata nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali.



Comune di Alassio

Regolamento Entrate

ART.7 Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni, nelle forme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7.8.1990 n. 241, con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
3. Il funzionario, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, sempreché non sia imminente la scadenza del termine per la notifica del provvedimento.

ART.8 Poteri dell'ente

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente, il Comune si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

ART.9 Attività di accertamento e liquidazione

1. I provvedimenti di liquidazione e di accertamento, qualora si tratti di obbligazione tributaria, devono presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.
2. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

ART.10 Disposizioni sanzionatorie

1. Alle violazioni di norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie.

In particolare si applicano le disposizioni riguardanti:



Comune di Alassio

Regolamento Entrate

- a) Le caratteristiche delle sanzioni;
- b) i principi di legalità, imputabilità, colpevolezza e intrasmissibilità agli eredi;
- c) le cause di non punibilità;
- d) i criteri di determinazione;
- e) le ipotesi di concorso e di violazioni continuate;
- f) la responsabilità personale consolidata da fusione e scissione di società;
- e) comprese le ipotesi di cessione di azienda, trasformazione;
- g) il ravvedimento;
- h) il procedimento di irrogazione;
- i) la tutela giurisdizionale;
- l) esecuzione, decadenze e prescrizioni;
- m) ipoteca e sequestro conservativo;
- n) sospensione rimborsi e compensazione.

2. Le sanzioni non sono irrogate quando la violazione si traduce in una mera violazione formale, intendendo per tale quella da cui non scaturisce alcun debito di imposta e che non reca alcun intralcio all'azione di accertamento del Comune.

3. Non sono irrogate sanzioni, nè richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.



Comune di Alassio

Regolamento Entrate

ART.11 Sanzioni in materia di riscossione tributi

1. Alle violazioni di norme che disciplinano i tributi locali si applicano le disposizioni relative ai ritardati od omessi versamenti diretti contenute nel D.Lgs. 18.12.1997 n. 471.
2. Per l'applicazione delle sanzioni tributarie vige il principio dell' **"assorbimento"** ai sensi del quale la sanzione irrogata unica è quella più grave.
3. Ai sensi del disposto del comma 2 del presente articolo, nel caso di violazione per omessa od infedele denuncia e omesso versamento trova applicazione la sola sanzione prevista per omessa od infedele denuncia.
4. Nei casi di omessa od infedele denuncia la sanzione deve essere irrogata nella misura minima prevista dalle singole leggi relative ai singoli tributi, fermo restando quanto disposto al comma successivo.
5. Nei casi di omessa od infedele denuncia, per i quali vi sia un'imposta evasa contestata per un'unica annualità pari o superiore ad € 10.000,00, la sanzione di cui al comma precedente viene aumentata in misura pari al cinquanta per cento. Nei casi in cui la predetta violazione sia ripetuta per più di un'annualità la medesima sanzione viene aumentata in misura pari al cento per cento.
6. Nelle ipotesi di irrogazione di sanzione per omessa od infedele denuncia, per cui è prevista la riduzione ad un terzo della prevista sanzione mediante il pagamento entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, se, a seguito di richiesta prodotta entro il medesimo termine dal contribuente, viene concesso da parte del funzionario preposto la dilazione del pagamento degli atti stessi, la stessa viene computata sulla base delle sanzioni aderite a condizione che il provvedimento venga assolto integralmente.
7. Nelle ipotesi di cui al comma precedente il mancato assolvimento anche di una sola rata comporta la riscossione coattiva del residuo ammontare computato sulla base delle sanzioni non aderite.



Comune di Alassio

Regolamento Entrate

Art. 11 bis

Dilazione di pagamento

1. Il presente articolo disciplina, ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la ripartizione del pagamento delle somme dovute dal contribuente a seguito di notifica atto accertamento esecutivo relativo ad un tributo locale. La possibile concessione della rateazione deve sempre contemperare l'interesse del privato e l'interesse pubblico, con la dovuta attenzione per quest'ultimo.
2. A seguito di richiesta del contribuente accertato, si concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di 54 rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, relativamente ad atti di accertamento anche riguardanti anni diversi ma notificati nello stesso anno solare, secondo il seguente schema:
 - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
 - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
 - f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a cinquantaquattro rate mensili.
3. La quantificazione del numero di rate, sulla base di quanto richiesto dal contribuente, entro le soglie sopra stabilite e previa valutazione da parte dell'ufficio, sarà oggetto di apposito provvedimento di concessione. Rimane in ogni caso la potestà, in capo all'ufficio, per casi straordinari ed eccezionali debitamente documentati, di concedere un maggiore numero di rate, purché non eccedenti il numero massimo stabilito dalla legge in materia.
4. In caso di pericolo per la riscossione rimane il potere in capo all'ufficio di non concedere la rateazione, con atto motivato, allo scopo della tutela del pubblico interesse.
5. Le condizioni, innanzi espresse hanno valore per le somme dovute a seguito della notifica degli atti di cui al comma 792 dell'art. 1, L. n. 160 del 2019,



Comune di Alassio

Regolamento Entrate

prima che tali atti divengano esecutivi, vale a dire decorso il termine utile per la proposizione del ricorso.

6. Il contribuente deve obbligatoriamente richiedere la rateazione entro il termine per la proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
7. L'istanza di rateazione è considerata quale acquiescenza all'atto di accertamento.
8. Il contribuente decade dal beneficio della rateazione nel caso di omesso versamento di n. 2 rate consecutive ovvero in caso di mancato pagamento di n. 4 rate anche non consecutive, nel corso di un anno solare.
9. Sui provvedimenti di rateazione concessi dall'Ente si applica il saggio di interesse legale, fatto salvo il caso di rateazione di cartella esattoriale, la cui concessione è ancora di competenza del Comune, per le quali trova applicazione il tasso di interesse previsto dalla norma specifica.

ART.12 Forme di riscossione

1. Ferme restando le forme di gestione dell'attività di riscossione previste dall'art. 7 del presente regolamento, diverse dalla gestione diretta, il Comune può procedere alla riscossione coattiva:

- a) con le modalità previste con D.P.R. 29.9.1973 n. 602, modificato con D.P.R. 28.1.1981 n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) nelle forme previste dalle disposizioni contenute nel R.D. 14.4.1910 n. 639;
- c) mediante ricorso al giudice ordinario, a condizione che il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica rispetto alle forme contenute nelle lettere precedenti.
- d) mediante le procedure previste da norme sopravvenute.



Comune di Alassio

Regolamento Entrate

ART.13 Formazione dei ruoli

1. I ruoli predisposti con le modalità previste nel D.P.R. n. 602/73, modificato con D.P.R. n. 43/88 e s.m.e.i., devono essere vistati per l'esecutività dal funzionario responsabile della specifica entrata.

ART.14 Tutela giudiziaria

1. Per lo svolgimento dell'attività contenziosa l'Ente, al fine di sostenere le proprie ragioni, può stipulare convenzioni con professionisti.
2. Le convenzioni di cui al comma precedente, possono essere stipulate per singola entrata o per più entrate nel rispetto dei minimi tariffari di legge, quando previsti.

ART.15 Autotutela

1. Il dirigente o il responsabile della gestione del tributo può procedere all'annullamento totale o parziale del provvedimento ritenuto illegittimo, nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento del provvedimento deve essere preceduto dalla verifica delle seguenti circostanze:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo della soccombenza;
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.



Comune di Alassio

Regolamento Entrate

3. Qualora da tale analisi emerga la non convenienza del contenzioso, il funzionario può annullare il provvedimento, una volta dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela.

4. Il funzionario può altresì procedere all'annullamento di un provvedimento divenuto definitivo, qualora l'atto sia palesemente illegittimo.

La palese illegittimità di un provvedimento si rinviene, a scopo esemplificativo, nei seguenti casi:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente effettuati;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) errore materiale imputabile agli uffici.

ART.16 Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al servizio Tributi, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta dell'Ufficio, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualsiasi atto, anche di imposizione, emanato in difformità della risposta stessa, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'ufficio entro il termine di cui al comma 1.



Comune di Alassio
Regolamento Entrate
ART 17 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

ART 18 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 1999.